PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. N. 163/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO E DEL PROGETTO ESECUTIVO E SUPPORTO AL RUP PER LA VALIDAZIONE "PARCHEGGIO MULTIPIANO PROSPICIENTE VIA VANNUCCHI, NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO "DE GASPERI EST" DI CUI ALLA CONVENZIONE REP. 77616/15812 DEL 20/12/2011, IN COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)" – CIG N. 7526585E6A – CUP N. D52H18000180007

\*\*\* \* \*\*\*

## VERBALE DI GARA N. 1 – 1° SEDUTA RISERVATA DEL 24.07.2018

L'anno 2018, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 14:40, in (20121) Milano, presso la sede di Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1, sita in Via Brera n. 21, è presente:

## • Adriano Spoldi - Responsabile Unico del Procedimento

Le funzioni di Segretario sono svolte dall'Avv. Antonella Micali dello Studio Legale "Bertacco Recla" di Milano.

Il RUP apre la Seduta e prende in consegna i N. 9 (nove) plichi contenenti le offerte pervenute a Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1, per la partecipazione alla procedura di gara in epigrafe e relativamente ai quali, nella seduta pubblica dell'11 luglio 2018, si è proceduto:

- alla verifica dell'integrità e della conformità dei suddetti plichi alla lex specialis di gara;
- alla verifica della regolarità delle due buste "A DOCUMENTAZIONE AMMINISTATIVA" e "B OFFERTA ECONOMICA" in essi contenute;
- alla conseguente apertura delle buste "A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" per ogni plico, al fine di verificarne la regolarità/correttezza formale della documentazione in esse contenuta e prevista dal punto 5 del Disciplinare di gara.

\*\*\*

## Premesso che:

- il RUP, nell'ambito del subprocedimento di soccorso istruttorio, ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46 del D.lgs. 163/2006 nonché del punto 8 del Disciplinare di gara, ha formulato, in data 12.07.2018, apposite richieste di integrazione e/o regolarizzazione e/o di chiarimento (mediante invio via pec, in data 13.07.2018, ai concorrenti di seguito elencati) in relazione alla



documentazione contenuta nella busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" prodotta dai concorrenti, qui di seguito riportati:

- 1. RINA CHECK S.R.L.
- 2. PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.R.L.
- 3. APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L.
- 4. ITALSOCOTEC S.P.A.
- 5. STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L.
- 6. BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A.
- 7. CONTECO CHECK S.R.L.
- 8. INARCHECK S.P.A.
- 9. ICMQ S.P.A.
- che, nei termini prescritti, ovvero entro le ore 18:00 del giorno 23 luglio 2018, e con le modalità indicate, i soggetti di cui ai n.ri da 1 a 8, hanno dato riscontro alle predette richieste;
- che il soggetto di cui al n. 9 non ha dato riscontro alle predette richieste. Pertanto il RUP dà atto che si procederà alla sua esclusione ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.lgs. n. 163/2006, mediante adozione del relativo provvedimento formale che verrà inviato al concorrente, secondo le modalità previste dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa applicabile alla procedura di gara (D.lgs. 163/2006).

Ciò premesso, il RUP procede quindi all'esame delle indicazioni fornite all'uopo dai concorrenti di cui ai n.ri da 1 a 8, secondo l'ordine come indicato nell'elenco di cui sopra.

## In particolare:

- 1. Con riferimento al concorrente n. 1, RINA CHECK S.R.L., il RUP dà atto che il medesimo:
- ha prodotto le dichiarazioni di cui al Modello A) allegato al Disciplinare di gara con specifico riferimento alla Sig.ra Beatrice Mazzanti, in qualità di soggetto cessato dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e al socio unico Rina Services S.p.A., secondo la normativa applicabile alla procedura di gara (D.lgs. 163/2006);
- ha prodotto la dichiarazione di cui al Modello B) allegato al Disciplinare di gara con riferimento alla Sig.ra Beatrice Mazzanti e al Dott. Vito Antonio Lomoro, quali soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- ha chiarito che l'importo garantito pari al 2% dell'importo a base di gara è stato ridotto del cinquanta percento ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006, in virtù del "possesso della certificazione ISO 17020, equiparata alla ISO 9001 (come da certificato allegato)", e





successivamente maggiorato dell'ulteriore 1% ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 163/2006", così come espressamente richiesto al punto 5.4 del Disciplinare. A tal fine il concorrente ha prodotto un'appendice alla garanzia provvisoria presentata del seguente tenore: "Appendice n. 1 a polizza n. 1281042" rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.a., con cui si specifica che "con la presente appendice che forma parte integrante della suindicata polizza, si dà e si prende atto che: la polizza prestata è a copertura altresì di eventuali violazioni dell'art. 38, comma 2-bis del 163/2006 in combinato disposto con l'art. 46, comma 1-ter della medesima normativa".

Alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni prodotti dal concorrente, il RUP riscontra che la documentazione di cui alla busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" risulta conforme alla lex specialis di gara (cfr. punto 5 del Disciplinare di gara).

- 2. Con riferimento al concorrente n. 2, PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA' PCQ S.R.L., il RUP dà atto che il medesimo:
- ha prodotto una nuova lettera di referenze bancarie di cui al Modello 3-bis) allegato al Disciplinare e di cui al punto 5.3 del Disciplinare medesimo, da parte della banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., integrandola conformemente ai contenuti di cui al predetto Modello 3-bis);
- quanto alla garanzia provvisoria, ha dichiarato di aver beneficiato della riduzione prevista dall'art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006, in quanto "Organismo di Ispezione Accreditato come da Opzione B della norma ISO/IEC 17020:2012" e "Organismo di Certificazione Accreditato come da Opzione B della norma ISO/IEC 17021-1:2015 (o ISO/IEC 17021:2011 con Opzione 1)", come previsto dalla circolare Accredia prot. DC2015SSV216 del 20.08.2015 nonché dalle nuove Linee guida Accredia "per Stazioni Appaltanti/Committenti per la formulazione di richieste di approvvigionamento contenenti servizi di Accreditamento e/o Valutazione della Conformità" del 28 marzo 2017. Tuttavia, il concorrente ha fatto comunque emettere un'appendice integrativa alla cauzione provvisoria in precedenza prodotta per un importo complessivo pari ad Euro 5.658,15, pertanto pari al 2% dell'importo a base di gara incrementato di un ulteriore 1% del predetto importo a base di gara (come espressamente richiesto al punto 5.4 del Disciplinare di gara). Nella predetta appendice è stato inoltre precisato che "la garanzia prestata è a copertura altresì di eventuali violazioni di cui all'art. 38, comma 2-bis del 163/2006 in combinato disposto con l'art. 46, comma 1-ter della medesima normativa".





Alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni prodotti dal concorrente, il RUP riscontra che la documentazione di cui alla busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" risulta conforme alla lex specialis di gara (cfr. punto 5 del Disciplinare di gara).

- **3.** Con riferimento al concorrente n. 3, **APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L.**, il RUP dà atto che il medesimo:
- ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di cui al Modello A) allegato al Disciplinare di gara con riferimento all'Arch. Giancarlo Turelli, nella sua qualità di Coordinatore del gruppo di verifica di cui all'art. 50, comma 2 del D.P.R. 207/2010, individuato all'interno del Modello 3), lett. c);
- ha prodotto una nuova lettera di referenze bancarie di cui al Modello 3-bis) allegato al Disciplinare e di cui al punto 5.3 del Disciplinare medesimo, da parte della UBI banca S.p.A., integrandola conformemente ai contenuti di cui al predetto Modello 3-bis);
- ha prodotto una nuova lettera di referenze bancarie di cui al Modello 3-bis) allegato al Disciplinare e di cui al punto 5.3 del Disciplinare medesimo, da parte della banca Intesa San Paolo S.p.A. in favore del soggetto concorrente APAVE CERTIFICATION ITALIA S.R.L., e non già della propria controllante APAVE ITALIA CPM S.R.L. come in precedenza prodotto, in conformità al predetto Modello 3-bis);
- ha chiarito che l'importo garantito pari al 2% dell'importo a base di gara è stato ridotto del cinquanta percento ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006, in quanto il concorrente "dispone di controllo di qualità attraverso il possesso dell'accreditamento quale Organismo di Controllo, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 come ORGANISMO DI ISPEZIONE di tipo A". A tal fine ha allegato la predetta certificazione 17020:2012, in conformità a quanto previsto dalla circolare Accredia prot. DC2015SSV216 del 20.08.2015 nonché dalle nuove Linee guida Accredia "per Stazioni Appaltanti/Committenti per la formulazione di richieste di approvvigionamento contenenti servizi di Accreditamento e/o Valutazione della Conformità" del 28 marzo 2017.

Il concorrente ha altresì dichiarato che l'importo garantito è stato successivamente "maggiorato dell'ulteriore 1%" ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 163/2006, producendo a tal fine un'appendice alla garanzia provvisoria che riporta la dizione: "la polizza prestata è a copertura altresì di eventuali violazioni di cui all'art. 38, comma 2-bis del 163/2006 in combinato disposto con l'art. 46, comma 1-ter della medesima normativa".



Alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni prodotti dal concorrente, il RUP riscontra che la documentazione di cui alla busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" risulta conforme alla lex specialis di gara (cfr. punto 5 del Disciplinare di gara).

**4.** Con riferimento al concorrente n. 4, **ITALSOCOTEC S.P.A.**, il RUP dà atto che il medesimo ha prodotto una nuova lettera di referenze bancarie di cui al Modello 3-bis) allegato al Disciplinare e di cui al punto 5.3 del Disciplinare medesimo, resa dalla banca Intesa Sanpaolo S.p.A., integrandola conformemente ai contenuti di cui al predetto Modello 3-bis).

Alla luce dell'integrazione prodotta dal concorrente, il RUP riscontra che la documentazione di cui alla busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" risulta conforme alla *lex specialis* di gara (cfr. punto 5 del Disciplinare di gara).

5. Con riferimento al concorrente n. 5, STUDIO MARTINI INGEGNERIA S.R.L., il RUP dà atto che il medesimo ha prodotto una dichiarazione con l'indicazione di una nuova tabella riepilogativa, di cui al Modello 3), lett. b) allegato al Disciplinare di gara e al punto 5.3., lett. b) del Disciplinare medesimo, con l'indicazione del fatturato realizzato per l'intero anno 2013, pari ad Euro 21.800,00. Ciò al fine di verificare il possesso del requisito del fatturato richiesto dalla *lex specialis* di gara per un importo non inferiore ad Euro 377.209,18, con esclusivo riferimento agli esercizi 2017, 2016, 2015, 2014 e 2013 e senza considerare l'anno 2018.

Il RUP dà atto altresì che il concorrente ha ulteriormente precisato che per l'anno 2017 "rispetto ai valori precedente comunicati i dati [...] risultano differenti [...] poiché per il 2017 si sono utilizzati i valori relativi al fatturato globale per servizi di verifica dell'esercizio (come risultante dal bilancio depositato) e non solo le fatture già incassate come precedentemente prudenzialmente comunicato." Pertanto, rispetto all'importo di fatturato precedentemente dichiarato per l'anno 2017, pari ad Euro 128.789,96, il fatturato maturato nell'esercizio 2017 dichiarato è pari ad Euro 199.423,64, per un fatturato globale di cui al citato punto b) del punto 5.3 del Disciplinare di gara e del Modello 3), pari ad Euro 379.117,18.

Alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni prodotti dal concorrente, il RUP riscontra che la documentazione di cui alla busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" risulta conforme alla lex specialis di gara (cfr. punto 5 del Disciplinare di gara).

**6.** Con riferimento al concorrente n. 6, **BUREAU VERITAS ITALIA S.P.A..**, il RUP dà atto che il medesimo:



- ha prodotto la dichiarazione di cui al Modello B) allegato al Disciplinare di gara con riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sigg. Marenga Alessandro, Damonte Vittorio, Firpo Andrea;
- ha prodotto una nuova lettera di referenze bancarie di cui al Modello 3-bis) allegato al Disciplinare e di cui al punto 5.3 del Disciplinare medesimo, da parte della Banca Unicredit S.p.A, integrandola conformemente ai contenuti di cui al predetto Modello 3-bis);
- ha chiarito che l'importo garantito pari al 2% dell'importo a base di gara è stato ridotto del cinquanta percento ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006, in virtù del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 e successivamente maggiorato dell'ulteriore 1% ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 163/2006. A tal fine il concorrente ha prodotto copia conforme all'originale del "Certificato di conformità ISO 9001:2015 rilasciato da TUV NORD il 26/01/2018, n° di registrazione del certificato 44 100 160145".

Alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni prodotti dal concorrente, il RUP riscontra che la documentazione di cui alla busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" risulta conforme alla lex specialis di gara (cfr. punto 5 del Disciplinare di gara).

- 7. Con riferimento al concorrente n. 7, CONTECO CHECK S.R.L., il RUP dà atto che il medesimo:
- in ordine alle lettere di referenze bancarie di cui al Modello 3-bis) allegato al Disciplinare e di cui al punto 5.3 del Disciplinare medesimo, rese da UBI Banca e da Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha fornito ulteriori chiarimenti, mediante formulazione di specifiche argomentazioni sulla propria solidità finanziaria per lo svolgimento del servizio oggetto della gara come, peraltro, espressamente richiamata nell'ambito delle referenze bancarie medesime -, con ciò ritenendo di poterle ritenere conformi al Modello 3-bis) sopra richiamato;
- ha prodotto un'appendice alla garanzia provvisoria presentata in cui viene specificato che: "l'importo della garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs. deve intendersi maggiorato nella misura dell'uno per cento dell'importo dell'appalto, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38, comma 2-bis del 163/2006, e quindi pari ad euro 5658,14".

Alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni prodotti dal concorrente, il RUP riscontra che la documentazione di cui alla busta "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" risulta conforme alla lex specialis di gara (cfr. punto 5 del Disciplinare di gara).

8. Con riferimento al concorrente n. 8, INARCHECK S.P.A., il RUP dà atto che il medesimo:



- ha prodotto copia conforme all'originale del certificato di accreditamento ai sensi della normativa europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 in conformità a quanto previsto dal Modello 2) allegato al Disciplinare di gara, chiarendo che la produzione del certificato di accreditamento UNI CE EN ISO/IEC 17024 "rappresenta un errore di composizione della documentazione di gara";
- ha fornito un chiarimento in ordine alla lettera di referenze bancarie di cui al Modello 3-bis) allegato al Disciplinare e di cui al punto 5.3 del Disciplinare medesimo, resa Intesa Sanpaolo S.p.A., con ciò ritenendo di poterla ritenere conforme al Modello 3-bis) sopra richiamato;
- ha chiarito che l'importo garantito pari al 2% dell'importo a base di gara è stato ridotto del cinquanta percento ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006, in quanto "operatore economico (Organismo di Ispezione di tipo A) accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, equiparabile alla norma ISO 9001" ai sensi "del punto 8 della [norma UNI CEI EN ISO/IEC, n.d.r.] 17020":2012 (sul punto si rimanda a quanto stabilito dalla circolare Accredia prot. DC2015SSV216 del 20.08.2015 nonché dalle nuove Linee guida Accredia "per Stazioni Appaltanti/Committenti per la formulazione di richieste di approvvigionamento contenenti servizi di Accreditamento e/o Valutazione della Conformità" del 28 marzo 2017). Il concorrente ha altresì chiarito che l'importo della garanzia provvisoria prodotta è stato "successivamente maggiorato dell'ulteriore 1%" richiesto dal punto 5.4 del Disciplinare di gara.

Tuttavia la polizza prodotta non contiene la dizione, espressamente richiesta al punto 5.4 del Disciplinare di gara: "la polizza è a copertura altresì di eventuali violazioni dell'art. 38, comma 2-bis del 163/2006 in combinato disposto con l'art. 46, comma 1-ter della medesima normativa".

Sul punto il concorrente ha riportato le argomentazioni fornite dalla propria compagnia assicuratrice "Aon S.p.A." (allegando altresì la comunicazione predisposta dalla medesima) la quale ha espressamente dichiarato che "le garanzie sono state emesse in base alla normativa vigente. L'art. 75 del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 è stato ABROGATO AL 19.04.2016 (ART. 217 DLGS 50-2016 NUOVO CODICE APPALTI)." e che il versamento della sanzione in caso di regolarizzazione della documentazione in sede di soccorso istruttorio "non è più garantito dalla [cauzione, n.d.r.] provvisoria". È stato altresì precisato che "la quietanza di pagamento deve essere presentata contestualmente alle integrazioni, eliminando la possibilità di decurtazione dell'importo della sanzione dalla cauzione provvisoria versata, in aderenza alla recente giurisprudenza che ritiene che l'importo della cauzione deve servire solo a copertura dei rischi e non può estendersi a coprire anche sanzioni".



I chiarimenti e le argomentazioni forniti dal concorrente non sono tuttavia meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni:

(i) in relazione alla non applicabilità della disciplina di cui al D.lgs. 50/2016 alla presente procedura di gara, stante la norma transitoria di cui all'art. 216 comma 27 quater del citato D.lgs. 50/2016, si rimanda, su tutti, e si intende pertanto recepito nel presente verbale, al chiarimento n. 10, pubblicato sul profilo della Stazione appaltante, Sezione "Gare", all'indirizzo: <a href="www.deacapitalre.com">www.deacapitalre.com</a>, nel quale si precisa che ""La Convenzione Urbanistica, fonte delle obbligazioni di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo assunte dalla scrivente stazione appaltante, è stata stipulata il 20/12/2011, a mezzo di rogito Dott. Avondola, Notaio in Milano rep. 77616, racc. 5812. Pertanto i riferimenti, contenuti negli atti di gara, al D.lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207/2010 sono corretti, stante la norma transitoria contenuta nell'art. 216 comma 27 quater del D.lgs. 50/2016 che sancisce l'inapplicabilità del medesimo D.lgs. 50/2016 a Convenzioni urbanistiche stipulate anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Codice";

(ii) si precisa che la polizza fideiussoria prodotta dal concorrente è stata emessa secondo la

disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ed in conformità agli schemi tipo di polizze di cui al D.M. 19.01.2018, n. 31, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha predisposto gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie. Tuttavia tali schemi tipo costituiscono applicazione di quanto previsto dal nuovo Codice (D.lgs. 50/2016) agli articoli 35, 93, 103 e 104 (cfr. art. 1 comma 1 del citato D.M.), e pertanto, per le fattispecie ove il predetto D.lgs. 50/2016 non si applica (come nel caso della presente gara, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 216 comma 27 quater del D.lgs. 50/2016), i menzionati schemi tipo non si applicano, in quanto comprendono presupposti, contenuti e figure giuridiche stabiliti dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Si aggiunge altresì che la polizza presentata dal concorrente, pur riportando una somma garantita pari ad Euro 3.773,00, corrispondente al "2% dell'importo posto a base di gara", non contiene un'apposita appendice che dia conto che la polizza prestata è a copertura "altresì di eventuali violazioni dell'art. 38, comma 2-bis del 163/2006 in combinato disposto con l'art. 46, comma 1-ter della medesima normativa", con la conseguenza che la maggiorazione dell'1% dichiarata dal concorrente non vale a coprire le eventuali violazioni da soccorso istruttorio.



A

Alla luce di tutto quanto qui esposto, ne consegue la non conformità alla *lex specialis* di gara e alla normativa applicabile alla presente procedura della garanzia provvisoria prodotta dal concorrente. Il RUP dà quindi atto che la documentazione contenuta nella busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" prodotta dal concorrente non risulta conforme alla *lex specialis* di gara. Pertanto si procederà alla esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis del D.lgs. n. 163/2006, mediante adozione del relativo provvedimento che verrà inviato al concorrente, secondo le modalità previste dalla *lex specialis* di gara e dalla normativa applicabile

\*\*\* \* \*\*\*

Espletate le suddette verifiche, il RUP dichiara quindi conclusa la seduta riservata odierna.

Il RUP rimanda quindi a successiva seduta pubblica - la cui data verrà comunicata dal RUP medesimo a tutti i concorrenti con congruo anticipo e nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara - per la formale comunicazione: (i) degli esiti delle verifiche espletate nell'ambito del subprocedimento di soccorso istruttorio, attivato ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46 del D.lgs. 163/2006 nonché del punto 8 del Disciplinare di gara, nonché (ii) per i successivi adempimenti previsti dalla lex specialis di gara (nella specie estrazione dei concorrenti per l'espletamento della verifica a campione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006). Tutti i plichi e le buste in essi contenute vengono quindi riposti dal RUP in contenitori chiusi e sigillati sui lembi di chiusura (e siglati dal RUP e dal Segretario) e custoditi con forme idonee ad assicurarne l'integrità presso la sede di Dea Capital Real Estate SGR S.p.A., quale Società di Gestione del Fondo Milan Development 1, in (20121) Milano, Via Brera, n. 21.

La presente Seduta pubblica viene infine chiusa alle ore 19:30.

Milano, 24 luglio 2018

Adriano Spoldi

Avv. Antonella Micali

(Segretario verbalizzante)